



Regione MARCHE

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Programma di Sviluppo Rurale 2023-27

SRA06 - ACA 6 – Cover crops

PREAVVISO DI BANDO

Sommario

1.	Obiettivi e finalità	2
2.	Ambito territoriale	2
3.	Descrizione del tipo di intervento	2
3.1.	Condizioni di ammissibilità all'aiuto	2
3.1.1.	<i>Condizioni di ammissibilità dei richiedenti</i>	2
3.2.	Impegni e obblighi	3
3.2.1.	<i>Impegni collegati all'attuazione dell'intervento</i>	3
3.2.2.	<i>Obblighi</i>	4
3.2.3.	<i>Combinazione di impegni e compatibilità con altri interventi del Piano Strategico PAC (PSP)</i>	4
3.2.4.	<i>Variazione delle superfici</i>	5
3.3.	Importi ammissibili e percentuali di aiuto	5
3.4.	Selezione delle domande di aiuto	6
3.5.	Clausola di revisione	6
3.6.	Trasferimento degli impegni	6
3.6.1.	<i>Cambio di beneficiario (totale o parziale). Cessione di azienda.</i>	6
4.	Fase di ammissibilità	6
5.	Definizioni	7

1. Obiettivi e finalità

L'intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano a seminare colture di copertura delle superfici a seminativo o a introdurre la pratica della bulatura (trasemina di leguminose su cereali). L'intervento si compone di due azioni:

Azione 6.1 - Colture di copertura;

Azione 6.2 – Bulatura.

La semina di colture di copertura **nell'azione 6.1**, diminuendo il periodo in cui il terreno è lasciato nudo, riduce il rischio di erosione del suolo e con ciò contribuisce sia all'OS5, per la protezione del suolo, sia all'OS4 in termini di adattamento, in quanto attenua l'effetto battente sul suolo delle piogge, favorisce le infiltrazioni d'acqua, limita il deflusso idrico superficiale. Il sovescio delle colture di copertura o il loro utilizzo come pacciamatura apporta sostanza organica nel terreno, favorendo lo sviluppo dell'attività microbica e della fauna terricola con conseguente incremento dello stoccaggio di carbonio organico del suolo.

La trasemina di specie leguminose sui cereali autunno-vernini **nell'Azione 6.2** (bulatura), incrementando la biomassa di radici che si sviluppa nel terreno, favorisce l'attività microbica e della fauna terricola con conseguente incremento dello stoccaggio di carbonio organico (OS4) e miglioramento della struttura e fertilità del suolo (OS5).

2. Ambito territoriale

La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

3. Descrizione del tipo di intervento

3.1. Condizioni di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di una delle condizioni richieste, determina l'inammissibilità domanda; il mancato mantenimento, per tutto il periodo dell'impegno, delle condizioni di ammissibilità, determina la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti per gli interventi con durata pluriennale.

3.1.1. Condizioni di ammissibilità dei richiedenti

I richiedenti debbono essere, al momento della presentazione della domanda:

1. Agricoltori singoli o associati;

oppure

2. Enti pubblici gestori di aziende agricole.

I richiedenti debbono:

1. Sottoporre all'impegno le sole superfici a seminativo (ad esclusione dei prati avvicendati e dei terreni a riposo);
2. Aderire con una superficie minima oggetto d'impegno pari a 2 ettari;
3. Sottoporre all'impegno le sole superfici biologiche che risultino certificate al 31/12/2022, secondo le modalità previste dal Reg (UE) 848/2018;
4. attivare l'intervento SRA06 con l'intervento SRA03 "Tecniche di minima lavorazione";

5. Predisporre un Progetto aziendale che riporti la gestione agronomica delle superfici sottoposte agli impegni con SRA003 e SRA006 che devono decorrere a partire dal 1/01/2023.

Per Misure pluriennali riferibili all'art. 70 del Reg. (UE) 2115/2021 le superfici devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno.

E' consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.

Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica la possibilità di ridurre la SOI (cfr. *Definizioni*), come stabilito al paragr. 3.2.4.

3.2. Impegni e obblighi

3.2.1. Impegni collegati all'attuazione dell'intervento

L'intervento deve riguardare un periodo di impegno ha una durata pari a **cinque anni**, dove la singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12);

Le azioni sono tra loro alternative, vale a dire che le stesse superfici non possono essere impegnate su entrambe le azioni nel corso dello stesso anno.

Nel corso del periodo di impegno è prevista la possibilità di passare dall'Azione 6.2 all'Azione 6.1 e viceversa.

Gli impegni sono applicabili ad "appezzamenti variabili", quindi la superficie oggetto di impegno può variare purché il numero di ettari impegnati con la domanda di sostegni sia mantenuto per tutta la durata dell'impegno;

Inoltre l'Azione 6.1 Colture di copertura prevede i seguenti impegni:

- 01.1 Effettuare almeno una semina annuale di colture di copertura. Le tipologie di colture di copertura saranno definite all'interno delle disposizioni attuative regionali;
- 01.2 seminare effettivamente ogni anno le colture che non possono consistere nel ricaccio o nell'autorisemina della coltura precedente o nello sviluppo di vegetazione spontanea;
- 01.3 Utilizzare una quantità di semente tale da garantire la copertura del terreno. La quantità di semente da utilizzare sarà definita all'interno delle disposizioni attuative regionali;
- 01.4 rispettare l'intervallo colturale. Tra la data di raccolta della coltura che precede (principale) e la semina della successiva coltura (cover) non deve intercorrere più di un certo numero di giorni. L'intervallo temporale ed eventuali considerazioni in funzione di condizioni meteorologiche avverse, verranno definite all'interno delle disposizioni attuative regionali. La presenza della cover in campo supera comunque l'intervallo minimo previsto dalla BCAA 6.
- 01.5 utilizzare i soli mezzi meccanici per la devitalizzazione delle colture di copertura, con eventuale possibilità di deroga in caso di abbinamento con l'intervento SRA03. L'intera biomassa prodotta non viene infatti asportata, ma viene interrata (sovescio), oppure allettata e lasciata sulla superficie del suolo come pacciamatura;
- 01.6 non impiegare fertilizzanti di tipo chimico, presidi fitosanitari o diserbanti sulle colture di copertura; il presente divieto non compromette la deroga di cui al punto 01.5;
- 01.7 rispettare il divieto di pascolamento.

Inoltre l'Azione 6.2 Bulatura prevede i seguenti impegni:

- 02.1 Effettuare una trasemina sui cereali autunno vernini in fase di accestimento e prima della levata con specie leguminose;

- 02.2 Utilizzare per la trasemina della sola seminatrice, eventualmente abbinata ad erpice o ad altra attrezzatura. Le modalità e le attrezzature da utilizzare verranno definite all'interno delle disposizioni attuative regionali;
- 02.3 rispettare il divieto assoluto di diserbo sulle superfici oggetto di impegno a partire dalla semina del cereale;
- 02.4 Utilizzare una quantità di semente tale da garantire la copertura del terreno. La quantità di semente da utilizzare verrà definita all'interno delle disposizioni attuative regionali.

3.2.2. *Obblighi*

I pagamenti sono accordati per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati gli impegni di cui al precedente paragrafo e gli obblighi di seguito elencati (Art. 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115):

- Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);
- Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

Individuazione degli elementi di base pertinenti

(BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto nazionale e dell'Unione)

Codice	Descrizione
GAEC06	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
SMR01	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, lettere e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati
SMR02	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole: articoli 4 e 5
SMR07	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase

Inoltre deve essere rispettato quanto previsto dalle seguenti norme nazionali obbligatorie pertinenti:

- RM Fert.

3.2.3. *Combinazione di impegni e compatibilità con altri interventi del Piano Strategico PAC (PSP)*

L'intervento può essere attuato anche in combinazione con altri interventi del PSP.

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

Per la Regione Marche gli impegni cumulabili, sulla stessa superficie, a quelli del presente intervento dove non si ravvisano pericoli di doppio finanziamento sono:

- SRA03 - ACA03 – Tecniche di minima lavorazione

- SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
- SRA15 - ACA15 - Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità

3.2.4. *Variazione delle superfici*

A. Diminuzione delle superfici

L'intervento è soggetto al **mantenimento per tutto il periodo di impegno** della quantità di superficie (o del numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%.

Nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%.

Se la riduzione tra la quantità di superficie (o numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.

In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:

- Le superfici (o i capi/UBA/alveari/numero di piante) ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti
- Le superfici (o i capi/UBA/alveari/numero di piante) sono ridotte per cause di forza maggiore.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

B. Aumento delle superfici

È possibile aumentare la superficie richiesta a premio durante il periodo d'impegno. Per tali superfici di nuova introduzione il periodo impegno terminerà contemporaneamente all'ultima annualità dell'impegno iniziale.

3.3. **Importi ammissibili e percentuali di aiuto**

E' riconosciuto un contributo annuale per ettaro di superficie a compensazione dei maggiori costi e dei mancati ricavi derivanti dall'applicazione degli impegni della presente azione.

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115), sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi. Si considerano anche i costi di transazione.

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno. Gli importi dei pagamenti sono diversificati a seconda delle azioni attivate.

Azione	Premio (Euro/ettaro)
Azione 6.1	200,00
Azione 6.2	200,00

Gli importi dei premi devono essere intesi come valori massimi (fino a). Nel caso di risorse finanziarie non sufficienti a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 90%.

3.4. Selezione delle domande di aiuto

Non sono previsti criteri di selezione.

3.5. Clausola di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115, è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale. Ciò al fine di garantire che l'intervento venga adeguamento, a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 dell'art. 70 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo.

Nel caso in cui il beneficiario non accetti tale adeguamento, gli impegni assunti dal beneficiario cessano senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

3.6. Trasferimento degli impegni

3.6.1. Cambio di beneficiario (totale o parziale). Cessione di azienda.

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede, totalmente o parzialmente, la sua azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

In caso di subentro nell'impegno, il subentrante deve:

- possedere, alla data del subentro, le condizioni di ammissibilità che saranno previste dal bando;
- rilevare e continuare con gli stessi impegni assunti dal beneficiario.

4. Fase di ammissibilità

Per le procedure afferenti lo svolgimento delle verifiche istruttorie, si rinvia alle disposizioni che saranno adottate con il successivo bando.

Di seguito alcune delle principali cause di inammissibilità delle domande, che saranno meglio dettagliate nel bando.

Non sono ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi le condizioni di cui al paragr. 3.1
- sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione;

5. Definizioni

Domanda di sostegno: Domanda di partecipazione a un regime di aiuto;

Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale¹.

PSP: Piano Strategico della PAC 2023 2027.

Richiedente: soggetto che presenta domanda di sostegno;

SAU: Superficie Agricola Utilizzata. Si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo;

SOI: Superficie Oggetto di Impegno. Si riferisce a tutte le superfici indicate nella domanda di sostegno per la richiesta di contributo.

¹ Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020)